



CITTÀ DI SULMONA

Ordinanza N. 7 del 10/03/2020

OGGETTO: MISURE URGENTI PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID-19. ART. 50 DEL D.LGS. N. 267/2000.

IL SINDACO

Visto l'art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita espressamente: “In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale”;

Visto l'art. 50 co. 6 del D.Lgs. n. 267/2000 a norma del quale: “In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma”;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020 recante “[Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19](#)” pubblicato in G.U. al n. 59 dell'08.03.2020;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Abruzzo n. 2 dell'08.03.2020 recante “Misure per il contrasto e il contenimento sul territorio regionale del diffondersi del virus COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”;

Considerato che sussistono le condizioni per l'adozione di una ordinanza contingibile ed urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, nonché assicurare una gestione puntuale dell'emergenza epidemiologica da parte della collettività e prevenire eventuali situazioni di contagio e diffusione del VIRUS Covid -19;

Premesso che ai sensi dell'art. 2 co. 1 lett. b) del DPCM 8 marzo 2020 si intendono per “spettacoli di qualsiasi natura” anche gli spettacoli viaggianti;

Atteso che i destinatari della presente ordinanza sono tenuti all'osservanza immediata delle disposizioni ivi dettate;

ORDINA

-La chiusura di tutti gli impianti sportivi di proprietà dell'Ente;

-La sospensione di attività fieristiche, del mercato settimanale nelle giornate di mercoledì e sabato, delle attività relative agli spettacoli viaggianti (circhi, giostre e luna park), nonché degli spettacoli di qualsiasi natura;

-La chiusura e relativa sospensione delle attività dei centri di aggregazione giovanili comunali e dei seguenti centri sociali comunali: centro sociale anziani, centro polivalente delle Marane, delle Cavate e della Badia;

-La chiusura dei locali di stazionamento dei feretri nel Cimitero comunale nella fase che precede la tumulazione;

-La chiusura di tutti i parchi comunali;

RACCOMANDA

A tutti gli esercenti di attività presenti sul territorio comunale di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni dell'allegato 1 del DPCM 8 marzo 2020 assicurando le idonee misure di cautela nello svolgimento delle proprie attività a tutela di tutti, nonché alla corretta sanificazione dei locali;

Ai cittadini e a tutta la collettività di evitare luoghi affollati e assembramenti;

Alle persone anziane e/o affette da patologie croniche o da plurime patologie simultanee ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare uscite dalla propria abitazione o dimora, ad eccezione dei casi di stretta necessità, nonché di evitare luoghi affollati ove non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

Ai cittadini e a tutta la collettività di rispettare scrupolosamente le misure igienico – sanitarie già diramate dal Ministero della Salute e riportate nel DPCM 8 marzo 2020 (allegato in calce alla presente).

AVVERTE

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale, sezione territoriale de L'Aquila, ai sensi del Decreto Legislativo 02/07/2010, n. 104, previa notifica a questa Amministrazione, entro 60 giorni dalla conoscenza dello stesso provvedimento, oppure il ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla stessa data.

Le forze dell'ordine presenti sul territorio sono incaricate della vigilanza e dell'esecuzione del presente provvedimento.

L'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

DISPONE

- che della presente ordinanza venga data la massima diffusione sia a mezzo delle ordinarie procedure di pubblicazione, sia tramite i canali di comunicazione telematica dell'Ente;
- che la stessa venga trasmessa a:
 - Comando di P.L. del Comune,
 - Comando dei Carabinieri, Commissariato di P.S., Guardia di Finanza,
 - Prefettura di L'Aquila,
 - Regione Abruzzo,

- ASL 1 l'Aquila-Avezzano-Sulmona ciascuno per le rispettive competenze.

- Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 10 marzo 2020 e sono efficaci, salve diverse e contrarie determinazioni, fino al 3 aprile 2020.

IL SINDACO
Dott.ssa Annamaria Casini

(Allegato 1 al DPCM 8 marzo 2020)

Misure igienico-sanitarie:

- a) lavarsi spesso le mani. Si raccomanda di mettere a disposizione in tutti i locali pubblici, palestre, supermercati, farmacie e altri luoghi di aggregazione, soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle mani;
- b) evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- c) evitare abbracci e strette di mano;
- d) mantenimento, nei contatti sociali, di una distanza interpersonale di almeno un metro;
- e) igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie);
- f) evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri, in particolare durante l'attività sportiva;
- g) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- h) coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce;
- i) non prendere farmaci antivirali e antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico;
- l) pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol;
- m) usare la mascherina solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate.